

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO  
CONTENENTE  
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
DI CRISI AZIENDALE**

**ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023**

## LA SOCIETÀ DITEDI – DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A.R.L.

**DITEDI** S.c.a.r.l. nasce nel 2009 come Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali dei Comuni di Tavagnacco, Udine e Reana del Rojale. È stato riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la Legge Regionale n. 3/2015, quale ente gestore del Cluster ICT regionale, con il compito principale di attivare sinergie e collaborazioni tra imprese e soggetti pubblici e privati di tutto il territorio, al fine di guidare lo sviluppo e la crescita del comparto digitale e favorire la digitalizzazione dell'economia regionale. Con la Legge Regionale n. 3/2021 inoltre viene riconosciuto all'ente il compito di promuovere la crescita e la diffusione della cultura digitale su tutto il territorio regionale, nonché il compito di svolgere azioni di rappresentanza finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione di cui alla L.R. 37/2017.

DITEDI svolge dunque attività di animazione del cluster ICT regionale realizzando eventi e iniziative di networking, fornendo consulenze e servizi specializzati per favorire la crescita delle imprese ICT e promuovendo la trasformazione digitale del territorio. Nell'ambito delle attività svolte DITEDI, organizza programmi di formazione, workshop e conferenze per diffondere competenze e cultura digitale, facilitare la condivisione delle conoscenze e favorire la collaborazione tra imprese.

### LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

Soci	Quota posseduta	%
Comune di Tavagnacco	25.193,80	19,38%
Retelit Digital Services S.p.A.	17.131,78	13,18%
Regione Autonoma FVG	14.108,53	10,85%
CCIAA di Pordenone - Udine	14.108,53	10,85%
Comune di Udine	14.108,53	10,85%
Eurotech S.p.A.	10.077,52	7,75%
Beantech S.r.l.	10.077,52	7,75%
Confindustria Udine	7.054,26	5,43%
EuroSystem S.p.A.	5.643,41	4,34%
Unione Artigiani Piccole e Medie imprese - Confartigianato Udine	3.223,80	2,48%
Arte Video S.r.l.	2.116,28	1,63%
Video System S.r.l.	2.116,28	1,63%
Thinking Flows S.r.l.s.	1.008,76	0,78%
Cogito S.r.l.	1.007,75	0,78%
Tecnoteca S.r.l.	1.007,75	0,78%

Infofactory S.r.l.	1.007,75	0,78%
Vi-Grade S.r.l.	1.007,75	0,78%
<b>Totali</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da un **Amministratore Unico**, sig. Nicola Bosello, nominato con delibera assembleare in data 27.09.2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

La società non ha nominato l'Organo di Controllo in quanto non obbligata.

#### **PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

L'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, individuando le seguenti "soglie di allarme".

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società.

#### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 175/2016:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo di DITEDI S.c.a.r.l. ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI**

### **1.1. CONTINUITÀ AZIENDALE**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel futuro come azienda di servizi e a creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## 1.2. CRISI

L'art. 2.1 lett. a) del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI) - (d. lgs. 14 del 2019, poi modificato con successivi correttivi - definisce lo stato di crisi dell'impresa come *lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".

Lo stesso Codice all'art. 2.1 lett. b) definisce l'insolvenza come la situazione del debitore che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

**DITEDI** S.c.a.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata a capitale a maggioranza pubblico (pari al 51,94%) che promuove la cultura digitale ed il network tra le aziende digitali e innovative con lo scopo di renderle sempre più competitive sul mercato nazionale e internazionale.

Il Cluster ICT sta sviluppando iniziative accomunate dall'obiettivo di ampliare la conoscenza e monitorare l'evoluzione delle imprese ICT regionali. Ciò attraverso la messa a disposizione di servizi, la creazione di opportunità di incontro e condivisione creando le condizioni per la nascita, lo sviluppo e il mantenimento di reti relazionali e di impresa. La conoscenza approfondita e la messa in rete delle competenze delle imprese del settore digitale, faciliterà lo sviluppo di azioni di contaminazione con gli altri Cluster o singole imprese, permettendo così la trasformazione digitale dell'economia regionale.

DITEDI sta sviluppando inoltre attività di marketing e promozione territoriale volte a promuovere l'immagine della Advanced Manufacturing Valley, con l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti nel settore digitale e talenti e competenze per rispondere alle necessità occupazionali delle imprese ICT regionali. DITEDI promuove altresì attività per la diffusione della cultura digitale con il coinvolgimento delle imprese del Cluster.

Inoltre, al fine di valorizzare il comparto ICT regionale nel percorso di implementazione e aggiornamento della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia "S3", visto il ruolo trasversale assegnato all'ICT all'interno della Strategia, DITEDI mette a disposizione delle strutture regionali le proprie competenze per fornire supporto nel coinvolgimento degli stakeholder e delle imprese digitali regionali al fine del monitoraggio e implementazione della Strategia.

Con riferimento alle fattispecie sopra descritte, la valutazione in merito al rischio connesso alle attività deve tenere conto dei seguenti aspetti:

1. Rischi di mercato – considerato che la natura consortile della Società identifica come principale “cliente” il Socio Regione FVG (considerando che la maggior parte del Valore della Produzione è rappresentato dai contributi concessi dalla Regione FVG) e in via residuale le imprese o altri stakeholder afferenti al territorio regionale, i rischi di crisi aziendale sono limitatissimi.

2. Rischi operativi - la Società essendo una consortile opera in prevalenza su mandato del socio Regione FVG, anche attraverso delega di quest’ultimo. Pertanto, essendo molteplici attività svolte su delega regionale, i relativi costi vengono coperti pressoché integralmente dal socio stesso.

3. Rischi finanziari – la natura della società garantisce la copertura dei costi prevalentemente attraverso contributi concessi dal socio Regione FVG e pertanto non si ravvisano rischi finanziari, anche per la marginalità dei debiti verso banche o altri finanziatori.

Costituiscono “indicatori della crisi”, che devono essere monitorati costantemente da parte dell’organo amministrativo dell’impresa, gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza sia della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al momento della misurazione, sia anche delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso e in ogni caso per almeno sei mesi.

Il comma 2 dell’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ha rimandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) il compito di elaborare con cadenza almeno triennale degli indici suddivisi per tipologia di attività economica (secondo le classificazioni Istat), prevedendo inoltre specifici indici di allerta da elaborare per le start-up innovative, Pmi innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di due anni. Tali indici saranno poi oggetto di approvazione da parte del Mise.

## 2.1. ANALISI DEGLI INDICATORI

Il Cndcec ha previsto 7 indicatori, con rilevazione periodica, da utilizzarsi secondo una specifica gerarchia riportata nella seguente tabella:

Indicatori	Calcolo	Elementi da considerare	Analisi
<b>A) Patrimonio netto</b>		Il patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo articolo 2424 del Codice civile, detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull’utile di esercizio.	Se negativo o al di sotto del minimo legale è già un segnale di crisi, risolvibile con la ricapitalizzazione, se non derivi da una situazione sintomatica.  Se il patrimonio netto è positivo, si calcola il Debt service coverage ratio (Dscr).
<b>B) Dscr (Debt Service coverage ratio)</b>	Flusso di cassa libero successivi 6 mesi	Somma delle giacenze iniziali di cassa più le entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi meno le uscite di liquidità previste, a eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari	Calcolo secondo il primo approccio individuato dal Cndcec e basato sul budget di tesoreria.  Valore del Dscr:  - se superiori a 1, denota la capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi;  - se inferiori a 1, la relativa incapacità.
	Debiti finanziari da pagare nel periodo	Somma delle uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori) per i successivi sei mesi	Se tale indice non è disponibile o attendibile, considerato che richiede la costruzione di un rendiconto finanziario previsionale, si passa all’analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.
<b>1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari</b>	Oneri finanziari	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 articolo 2425 del Codice civile (per esempio interessi passivi su	Misura la «sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare»
	Ricavi	Include i ricavi, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell’articolo 2425 del Codice civile e per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso	Rischio se > valore soglia

<b>2. Indice di adeguatezza patrimoniale</b>	Patrimonio netto	Il patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo articolo 2424 del Codice civile, detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	Corrisponde a quanto indicato dal Legislatore all'articolo 13, comma 1 CCI
	Debiti totali	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).	Rischio se < valore soglia
<b>3. Ritorno liquido dell'attivo</b>	Attivo a breve termine	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D).	Misura la «sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare».
	Passivo a breve termine	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).	Rischio se < valore soglia
<b>4. Indice di liquidità</b>	Cash Flow	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (per esempio, ammortamenti, svalutazioni, crediti, accantonamenti per rischi, Tfr) meno ricavi non monetari (per esempio, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate).	Confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve.
	Attivo	Totale attivo dello stato patrimoniale articolo 2424 del Codice civile	Rischio se < valore soglia
<b>5. Indebitamento previdenziale e tributario</b>	Indebitamento previdenziale e tributario	L'indebitamento tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'indebitamento previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo	Incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'articolo 15 CCI.
	Attivo	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale articolo 2424 del Codice civile	Rischio se > valore soglia

I cinque indici sopra illustrati hanno significato nel caso siano utilizzati contemporaneamente, fornendo ciascuno, qualora distintamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede pertanto il contestuale superamento di tutte le relative soglie stabilite per tali indici. L'analisi statistica ha portato a individuare soglie diverse per settori come riportato nella tabella riportata di seguito.

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD. ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

DITEDI S.c.a.r.l. rientra nell'ambito dei servizi alle imprese (JMN).

### 3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016. L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2023**

Si procede all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2023, sono di seguito evidenziate.

### **1. IL PERSONALE**

La struttura organizzativa di DITEDI S.c.a.r.l., considerate le assunzioni e le cessazioni registrate nell'anno in corso, si rileva il personale dipendente in forza alla data di approvazione della presente relazione:

AREA	TOTALE	di cui					Disponibilità effettiva (per effetto dei part time)
		1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	
SEGRETERIA ORGANI E SERVIZI GENERALI	1				1		0,75
AMMINISTRAZIONE	1	1					1,00
PROMOZIONE	2		1	1			1,60
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3,35</b>

DITEDI S.c.a.r.l. ha provveduto a nominare l'ing. Giacomo Borin Responsabile per la Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro (RSPP) che ha provveduto a redigere, in collaborazione con il Datore di Lavoro, i Responsabili del Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente, il Documento di Valutazione dei Rischi. Il servizio di medicina del lavoro è stato affidato dottor Massimo Sigon che garantisce lo svolgimento del servizio sull'intero territorio nazionale.

In relazione all'indirizzo specifico fornito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) di cui alla DGR n. 1737 del 10.11.2023, secondo il quale il DITEDI S.c.a.r.l. continuerà nella realizzazione di iniziative di sviluppo e rappresentanza istituzionale del cluster del settore ICT, in riferimento alle leggi LR 3/2015, LR 37/2017 e LR 3/2021, è stato necessario ampliare di una unità il personale dipendente.

## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

### 2.1. ANALISI DEGLI INDICATORI

Nel rispetto della gerarchia degli indicatori predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) ed illustrata nel paragrafo 2., l'organo amministrativo di DITEDI S.c.a.r.l. ha effettuato, con riferimento all'esercizio 2023 la valutazione del rischio di crisi aziendale riassunta nella tabella di seguito riportata.

Indicatori	Calcolo	Elementi da considerare	Risultato 31/12/2020	Soglia settore Servizi alle Imprese	Analisi
A) Patrimonio netto		€ 183.999			Il patrimonio netto è positivo.
B) Dscr (Debt Service coverage ratio)	Flusso di cassa libero successivi sei mesi	Somma delle giacenze iniziali di cassa più le entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi meno le uscite di liquidità previste, a eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari			L'organo amministrativo di DITEDI S.c.a.r.l. ha valutato – considerato che tale indice non è disponibile in quanto non è stato costruito un rendiconto finanziario previsionale- di procedere direttamente all'analisi congiunta dei valori soglia dei successivi cinque indici.
	Debiti finanziari da pagare nel periodo	Somma delle uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori) per i successivi sei mesi			
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Oneri finanziari	€ 3.000	0,80 %	1,8%	Rischio se > valore soglia
	Ricavi	€ 374.799			
2. Indice di adeguatezza patrimoniale	Patrimonio netto	€ 183.999	135,86 %	5,2%	Rischio se < valore soglia
	Debiti totali	€ 135.437			
3. Ritorno liquido dell'attivo	Attivo a breve termine	€ 297.009	148,24 %	95,4%	Rischio se < valore soglia
	Passivo a breve termine	€ 200.361			
4. Indice di liquidità	Cash Flow	€ - 9.159	-2,14 %	1,7%	Rischio se < valore soglia
	Attivo	€ 427.889			
5. Indebitamento previdenziale e tributario	Indebitamento previdenziale e tributario	€ 8.816	2,06 %	11,9%	Rischio se > valore soglia
	Attivo	€ 427.889			

## 3. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, nonostante l'indice di liquidità sia lievemente sotto soglia, inducono l'organo amministrativo a ritenere che non vi sia il rischio di crisi aziendale, di natura finanziaria ed economica, relativo alla Società sia per il tipo di attività svolta sia per la sua struttura patrimoniale e finanziaria caratterizzata

peraltro dalla poca rilevanza dei debiti in genere e, in particolare verso istituti bancari. In merito si evidenzia come la società nel corso dell'esercizio in esame, come in precedenza specificato, abbia incrementato il personale dipendente al fine di dare seguito alle molteplici, e in incremento, attività richieste dal socio Regione FVG e all'indirizzo, dato dalla stessa Regione, di incrementare le attività "a mercato" da dedicare alla crescita delle imprese del Cluster; tale circostanza ha comportato un immediato incremento dei costi di personale, non ancora controbilanciato da un aumento del volume dei ricavi per contributi e per prestazioni eseguite.

### **C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO**

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

*a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

*b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

*c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

*d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base al co. 5:

*"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato il Regolamento per le convenzioni	

Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di Internal Audit, tuttavia con l'ausilio del consulente esterno, si provvede a redigere delle situazioni infrannuali al fine di monitorare l'andamento delle attività sotto il profilo economico e finanziario.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato:  - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	L'adozione dei codici sarà conclusa entro il 31.12.2024
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.

Tavagnacco, 29 marzo 2024

L'Amministratore Unico

*Nicola Bosello*